

ALLEGATO B

ARTICOLO 1: TABELLE DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

1. Le indennità sono state determinate in conformità all'art. 16 del D.M. 180/2010 come modificato dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 07/07/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011) ed interpretate dalla Circolare del Ministero della giustizia del 27/11/2013.
2. L'art. 16 del Decreto Interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni determina le spese, le indennità e le modalità di pagamento del servizio di mediazione. Si intendono quali "Indennità di mediazione" l'importo complessivo che ciascuna Parte deve corrispondere per lo svolgimento del procedimento di mediazione. In generale, l'importo complessivo a carico delle Parti comprende le voci indicate nei successivi articoli 2, 3 e 4.

ARTICOLO 2: SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA

Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore e sono dovute dalla Parte istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla Parte chiamata in mediazione al momento dell'adesione al procedimento. La parte chiamata è esonerata dal pagamento delle spese di avvio qualora, al primo incontro, la parte istante risulti assente. Sono altresì dovute le spese vive documentate (ad esempio: raccomandate, visure, spese di trasferta, etc.) della procedura di mediazione.

ARTICOLO 3: SPESE DI MEDIAZIONE

1. L'Organismo applica le seguenti tabelle per le procedure di mediazione previste dalla legge:
TABELLA A: mediazione obbligatoria e ordinata dal giudice (ai sensi dell'art. 16 del DM. 180/10 come modificato dall'art. 5 del DM 145/11 e Circolare Min. Giust. 27/11/2013); **TABELLA B: Mediazione volontaria.**

	TABELLA A	TABELLA B
VALORE DELLA CONTROVERSIA	MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E ORDINATA DAL GIUDICE (spese per ciascuna Parte) + IVA	MEDIAZIONE VOLONTARIA (spese per ciascuna Parte) + IVA
da € 0 a € 1.000	€ 40	€ 40
Da € 1.001 a € 5.000	€ 70	€ 70
Da € 5.001 a € 10.000	€ 100	€ 90
Da € 10.001 a € 25.000	€ 150	€ 90
Da € 25.001 a € 50.000	€ 230	€ 90
Da € 50.001 a € 250.000	€ 310	€ 90
Da € 250.001 a € 500.000	€ 550	€ 90
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.100	€ 90
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 1.300	€ 90
oltre € 5.000.000	€ 2.400	€ 90

2. Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi per ciascuna Parte e al netto dell'IVA.
3. Tutti gli importi sopra indicati sono detraibili entro i limiti previsti dall'articolo 20, primo comma, D.lgs. 28/2010: in caso di successo della mediazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'indennità corrisposta, nel limite massimo di 500 euro. In caso d'insuccesso della mediazione, detto importo è ridotto

della metà (€ 250).

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, le spese di mediazione di cui alle precedenti tabelle A e B, non sono dovute se all'esito del primo incontro (Fase Informativa) le Parti ed i loro avvocati si esprimono nel senso di non voler procedere con lo svolgimento della mediazione.
5. Il valore della controversia è indicato nell'istanza ed è calcolato a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo, in base all'art. 16, comma 7, D.I. 180/2010, decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

ARTICOLO 4: EVENTUALI AUMENTI/RIDUZIONI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, del D.I. 180/2010, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto (20%) in caso di particolare difficoltà, complessità od importanza dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto (25%) in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto (20%) nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 28/2010.
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo non si applica alcun altro aumento ad eccezione di quello previsto dalla precedente lettera b).
 - e) deve essere ridotto ad euro 40 per il primo scaglione e ad euro 50 per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
2. È facoltà dell'Organismo applicare delle agevolazioni, particolari scontistiche e/o promozioni relativamente alle sole spese di mediazione e, comunque, a vantaggio di tutte le parti in mediazione.
3. Nel caso in cui una Parte versi nelle condizioni per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, non dovrà essere corrisposta alcuna indennità. Per avviare/partecipare alla mediazione e godere dei predetti benefici, essa è tenuta a depositare, presso l'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la certificazione attestativa dello status o altro eventuale documento rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai sensi del D.P.R. 30/05/2002 n. 115.

ARTICOLO 5: CONSULENTI TECNICI IN MEDIAZIONE

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso potrà essere determinato: secondo le tariffe professionali, se esistenti, in base all'eventuale tariffa predeterminata in convenzione con l'Organismo ovvero in base a diverso accordo con le Parti.

ARTICOLO 6: MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. La Parte istante all'atto del deposito dell'istanza deve versare le spese di avvio pari ad euro 40,00 oltre IVA per le liti di valore fino a 250.000 euro, e ad 80 euro oltre IVA per quelle di valore superiore.
2. La Parte chiamata deve versare in Segreteria, prima dell'incontro davanti al mediatore (ossia al momento della comunicazione della adesione o al momento in cui partecipa direttamente all'incontro senza preventiva comunicazione), le spese di avvio pari ad euro 40,00 oltre IVA per le liti di valore fino a 250.000 euro, e ad 80 euro oltre IVA per quelle di valore superiore a mezzo bonifico bancario o direttamente con il servizio Bancomat attivo presso la Segreteria dell'Organismo. La parte chiamata è esonerata dal pagamento delle spese di avvio qualora, al primo incontro, la parte istante risulti assente.
3. Nel caso in cui le Parti, all'esito del primo incontro decidano di proseguire la procedura di mediazione,

dovranno provvedere a corrispondere all'organismo, il giorno stesso del primo incontro ovvero, in caso di comunicazione successiva della volontà di proseguire, entro la data del secondo incontro, almeno il 50% delle spese di mediazione tabellarmente dovute per il singolo scaglione di riferimento. Tale somma sarà calcolata quale acconto sull'indennità complessivamente dovuta all'esito positivo del procedimento. In ogni caso, nelle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis D.lgs. 28/2010, l'Organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

4. Salvo diverse indicazioni, qualora l'Organismo applichi delle agevolazioni, particolari scontistiche e/o promozioni, comunque a vantaggio di tutte le parti, relativamente alle spese di mediazione, queste ultime dovranno corrispondere la percentuale dell'indennità tabellarmente dovuta per il singolo scaglione di riferimento ed indicata dall'Organismo, nelle medesime tempistiche indicate nel precedente punto 3.
5. Tutte le parti devono versare quanto di loro competenza per le spese di mediazione anche a mezzo bonifico bancario o direttamente con il servizio Bancomat attivo presso la Segreteria dell'Organismo.
6. Alla fine del procedimento la Segreteria dell'Organismo effettua i conteggi degli importi effettivamente dovuti dalle parti con riferimento alle tabelle delle indennità ed allo svolgimento della procedura e, se del caso, provvede ad invitare le parti al pagamento delle somme dovute all'Organismo o ad effettuare alle stesse gli eventuali rimborsi.
7. Il pagamento delle somme complessivamente dovute è condizione per il rilascio del verbale da parte della Segreteria.

* * * *

Art. 16 (DM 180/2010)

Criteri di determinazione dell'indennità

1. L'indennità' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità' e' dovuto secondo il corrispondente

scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.